

Crediti professionali prededucibili ma con soluzioni non univoche

Crisi d'impresa

La Cassazione ha risolto il tema dell'anteclassa ma senza indicare gli attivi

Alcuni Tribunali collocano la prededuzione sui chirografi, altri sugli ipotecari

Pagina a cura di

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Ancora insoluto il conflitto tra creditori ipotecari e creditori prededucibili sull'attivo realizzato dalla vendita di beni gravati da ipoteca (o da diverso diritto reale).

Il Codice della crisi – in linea con la legge fallimentare – prevede che quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare sia destinato ai creditori (articolo 222, comma 2 del Codice), detratte le «uscite di carattere specifico» che incidono su un determinato bene e una quota di quelle «generali» (articolo 223, comma 3), che gravano su tutti i beni. In mancanza di definizione di spesa prededucibile «di carattere generale», il conflitto tra creditori ipotecari e prededucibili continua a emergere in sede di riparto, specie ove il patrimonio immobiliare costituisca la principale, se non l'unica fonte di soddisfacimento dei creditori.

Classico tema è quello del soddisfacimento dei crediti professionali maturati nel corso della procedura di concordato preventivo, ove il de-

bitore venga successivamente assoggettato a liquidazione giudiziale. Le Sezioni unite hanno ricondotto questi costi professionali al novero delle spese prededucibili sorte in funzione di una procedura concorsuale (Cassazione, Sezioni unite 42093/2021), precisando (in linea con l'articolo 6, comma 1, lettera c) che la «funzionalità» sussiste nei soli casi in cui la domanda di concordato, alla cui predisposizione hanno lavorato i professionisti, sia stata ammessa dal tribunale (già Cassazione, 25589/2015) e abbia contribuito a conservare o incrementare i valori aziendali dell'impresa. In tal caso, questi costi, contribuendo all'apertura della procedura, consentono la maturazione di utilità su cui l'intera massa dei creditori dovrebbe poter contare.

Per il vero, le Sezioni unite hanno affrontato il tema della opponibilità in anteclassa del credito professionale alla massa dei creditori, ma non quello di quali siano gli attivi liquidati sui quali questo credito va a gravare in sede di riparto. Resta, quindi, intonsa la questione se i crediti professionali della procedura di risanamento, ancorché prededucibili per avere contribuito a incrementare i valori aziendali dell'impresa, siano ascrivibili alle spese «di carattere generale imputabili a ciascun bene», tali da gravare sulle sottomasse immobiliari, ovvero se e in che termini questa utilità possa ripercuotersi come specifica utilità per il bene liquidato e per i suoi creditori (articolo 223, comma 3 del Codice della crisi).

Sul punto, le soluzioni dei giudici di merito continuano a essere diversificate. Secondo un primo orientamento (Tribunale di Lecco, 9 luglio

CASSAZIONE

L'Imu è in prededuzione nei conti speciali

A volte, una pronuncia della Suprema Corte può dare indirettamente impulso all'efficienza del processo. Ci si riferisce a una non recentissima pronuncia della Cassazione (n. 18882/2022), che ha inserito l'Imu tra i costi conservativi che fanno parte dei conti speciali e che gravano come prededuzione, pertanto, anche in danno dei creditori ipotecari.

L'incidenza di questa pronuncia sull'efficienza della liquidazione giudiziale è evidente in tutti quei casi in cui l'Imu prededucibile, per l'eccessivo protrarsi della procedura, tenda a sfiorare (unitamente alle spese di procedura) il potenziale valore di mercato del bene e giunga a non garantire un riparto apprezzabile ai creditori ipotecari. Ogniqualevolta il Curatore si rende conto che il costo per Imu tenda a erodere il valore di liquidazione per i creditori, dovrà pertanto abbandonare il bene ai creditori, salvi accordi con il Comune in cui si trova l'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2022), i costi professionali sono esclusi dalle spese di carattere generale per assenza di utilità dei creditori ipotecari. In tal caso, i compensi dei professionisti che avevano assistito la società nella presentazione di una domanda di concordato preventivo gravano esclusivamente sui creditori chirografari e su quelli assistiti da privilegio generale, ma non anche sui creditori ipotecari; questi costi sono, difatti, da escludere sia dalle spese specificamente sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione del bene ipotecato, sia da quelle generali, essendo queste ultime attinenti solo al complessivo funzionamento della procedura.

Secondo altro orientamento (Tribunale di Roma, 24 luglio 2023), questi costi vanno imputati ai conti speciali. Rigettando il reclamo del creditore ipotecario, i giudici romani hanno ritenuto che i costi professionali correlati ad attività prepedeutiche e funzionali alla predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo apportano, per la loro concreta funzione, utilità a tutti i creditori concorsuali e, perciò, anche ai creditori ipotecari, ove vi sia stata una positiva valutazione da parte del Tribunale in sede di ammissione del credito.

La questione irrisolta è se e in che termini questa attività professionale pregressa, volta in concreto a incrementare i valori aziendali, sia in grado di aggiungere utilità al creditore ipotecario. Avendo il nuovo Codice perso l'occasione di chiarire la nozione di «spese di carattere generale imputabili a ciascun bene», occorrerà, probabilmente, un chiarimento ulteriore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA